



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2020, al n. 1, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l’incarico di Direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

**VISTO** il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti";

**VISTO** il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

**VISTO** l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d’iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

**VISTO** il decreto direttoriale del 6 maggio 2003, successivamente integrato con decreto n.

409/II/2006 del 19 settembre 2006 a seguito del cambio di denominazione dell'ente, con cui l'Associazione UNIEDA APS - Unione Italiana di Educazione degli Adulti, con sede legale in Roma, Via Quattro Novembre, 157, c.a.p. 00187, codice fiscale 97154290585, è stata iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 63;

**VISTI** i decreti direttoriali del 19 maggio 2005, successivamente integrato in data 12 settembre 2005, n. 593/II/2010 del 19 aprile 2010, n. 189 del 19 maggio 2021 e n. 197 del 26 maggio 2021, con i quali, su richiesta del legale rappresentante di UNIEDA APS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.M. 471/2001, le associazioni ivi indicate, sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circoli affiliati alla predetta associazione;

**VISTA** la domanda pervenuta in data 1° luglio 2021 (ns. prot. in pari data n. 34/8778), con la quale il legale rappresentante dell'associazione UNIEDA APS ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale di ulteriori 3 enti e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di propri circoli affiliati;

**ESAMINATA** la documentazione agli atti e considerato che l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto dei suddetti enti alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro nazionale;

#### **DECRETA**

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, le seguenti associazioni:

1. "RÀRECA APS" c.f. 95180280653, con sede in Castiglione dei Genovesi (SA), Via Vitoli, 31;
2. "Fattoria Pugliese Diffusa Associazione di Promozione Sociale", c.f. 90032090756, con sede in Taurisano (LE), Via Vittorio Veneto, 40;
3. "Associazione Culturale e Teatrale SUAVITER Costruiamo Futuro APS", c.f. 97741160580, con sede in Bracciano (RM), Via della Macchia 17/24

sono iscritte dalla data odierna, al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circoli affiliati di UNIEDA APS iscritta con il n. 63 al Registro predetto. Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i ai sensi dell'articolo 101, comma 2 dello stesso. Tali adeguamenti potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 66 del Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, ricorrendo alle cd. modalità semplificate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandro Lombardi